

REPERTORIO N.40030

RACCOLTA N.18624

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di aprile, in Celano (AQ), presso l'Auditorium Enrico Fermi, in Via Pasquale Santilli snc, alle ore diciotto e quindici minuti.

Dinanzi a me **Avv. CESIRA DE MICHELE**, Notaio in Sulmona (AQ), con studio in Piazza Capograssi n. 9, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano,

E' PRESENTE IL SIGNOR

- **DEL CORVO Mario**, nato a Celano il giorno 11 aprile 1944, domiciliato per la carica ove appresso, codice fiscale dichiarato DLC MRA 44D11 C4260, il quale dichiara di intervenire al presente atto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:

- **"COOPERATIVA DI GARANZIA REGIONE ABRUZZO - SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI"**, più brevemente denominata "Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo S.C." con sede legale in Avezzano, Via XX Settembre angolo Via Teramo, partita IVA 01247610668, codice fiscale e numero d'iscrizione 80001470667 del Registro delle Imprese di L'Aquila ed iscritta al Numero Repertorio Economico

Amministrativo AQ-35945.

Detto componente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, dichiara che è stata indetta in questo luogo, giorno ed ora, in terza convocazione, l'assemblea della predetta Società, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Adozione Nuovo Statuto Sociale.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale e per unanime designazione degli intervenuti il componente, il quale incarica me Notaio di fungere da segretario ed il quale constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avvisi prot. n. 174 comunicati ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, spediti in data 31 marzo 2015;

- che l'avviso di convocazione è inoltre stato pubblicato sulle pagine locali del quotidiano "Il Centro" in data 10 aprile 2015;

- che in prima ed in seconda convocazione è andata deserta;

- che sono presenti, in persona e per deleghe, numero 130 (centotrenta) soci su un totale di 1347 (milletrecentoquarantasette) soci partecipanti alla Società regolarmente iscritti nel libro dei soci ed aventi diritto di voto;

- che il Presidente ha accertato l'identità dei presenti e

la loro legittimazione a partecipare all'assemblea ed ha

altresì verificato la regolarità delle deleghe e le ha

ritirate per conservarle in atti sociali;

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nella

persona del comparente DEL CORVO Mario, Presidente,

D'AGOSTINO Roberto, Vice Presidente Vicario, IEZZI Angela

Marisa, Vice Presidente, TABACCO Sandro, LIBERATORE Roberto

e SPADONI Enzo, Consiglieri;

- sono assenti TOPPA Marco e IEZZI Biagio perché Consiglieri

dimissionari;

- che è presente PALOMBIZIO Angelo, Revisore Unico;

- che il foglio delle presenze si allega al presente atto

sotto la lettera "A", esonerandomi il comparente dalla

lettura;

- che pertanto la presente assemblea è validamente convocata

e regolarmente costituita ed atta a deliberare

sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Tanto constatato e di tanto dato atto il Presidente dichiara

aperta la presente assemblea.

In relazione all'ordine del giorno assume la parola il

Presidente, il quale illustra all'assemblea i motivi che

rendono opportuno apportare alla Statuto alcune modifiche,

precisazioni, soppressioni ed aggiunte.

Il Presidente procede all'esposizione analitica del

contenuto proposto e delle motivazioni delle singole

proposte relative agli articoli 1, 4, 5, 10, 11, 17, 26, 27,

28, 29, 32, 34, 36, 39, 41 e 48 dello Statuto sociale.

L'assemblea, udite le proposte del Presidente, dopo breve

discussione, all'unanimità, con voto manifestato mediante

alzata di mano,

delibera:

I

- di adottare un nuovo Statuto Sociale;

- di sopprimere gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 33 dello

Statuto sociale e conseguentemente di approvare lo

slittamento del numero degli articoli dal numero 20 in poi e

la composizione dello Statuto Sociale di numero 42

(quarantadue) articoli, nonché di approvare i proposti nuovi

testi degli articoli 1, 4, 5, 10, 11, 17, 21 (ex art. 26),

22 (ex art. 27), 23 (ex art. 28), 24 (ex art. 29), 27 (ex

art. 32), 28 (ex art. 34), 30 (ex art. 36), 33 (ex art. 39),

35 (ex art. 41) e 42 (ex art. 48), con riferimento allo

Statuto Sociale attualmente vigente.

II

- di approvare lo Statuto Sociale nella nuova formulazione

di cui il Presidente dà lettura:

STATUTO

della

Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo - Società Cooperativa

TIPO - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società Cooperativa denominata:

"Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo - Società

Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi". La società può

anche essere più brevemente denominata "Cooperativa di

Garanzia Regione Abruzzo S.C.".

La Cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha

fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo

con il proprio patrimonio.

La Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo è un Confidi

costituito ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003,

n° 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24

novembre 2003, n° 326 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del

codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si

applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per

azioni.

ART. 2

La Cooperativa ha la sede legale nel Comune di Avezzano

all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita

presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Con decisione degli amministratori potranno essere istituiti

o soppressi filiali, sedi secondarie, uffici amministrativi

e di rappresentanza, in Italia o all'Estero.

ART. 3

La società ha durata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4

La Cooperativa utilizza risorse provenienti in tutto o in parte da imprese e professionisti soci, per la prestazione mutualistica, professionale e imprenditoriale di garanzia, volta a favorirne, alle migliori condizioni, il finanziamento da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

La Cooperativa persegue l'interesse generale dei soci; eventuali interessi riferiti a particolari categorie di soci o a singoli soci potranno essere presi in considerazione purché non in contrasto con il suddetto interesse generale.

La Cooperativa ha per oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla Legge.

La Cooperativa potrà, inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.L.B., svolgere le altre attività previste dal comma 32 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito, con modificazioni, con L. 326/2003.

In particolare, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito, con modificazioni, con L. 326/2003, possono essere prestate garanzie personali e reali,

stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La Cooperativa potrà stipulare apposite convenzioni con Banche anche non italiane e soggetti operanti nel settore finanziario, compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni, a scopo di stabile investimento o accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali e può partecipare per una quota non eccedente il 10% (dieci per cento) al capitale sociale di: Società, Enti e Consorzi che non siano in contrasto con le finalità della cooperativa. La cooperativa potrà altresì stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile. La cooperativa, inoltre, potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza nazionali e/o periferiche. La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari, strumenti finanziari partecipativi ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

OPERATIVITA'

ART. 5

La Cooperativa svolge la propria attività a favore dei soci e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche

nei confronti di soggetti non soci.

La Cooperativa favorisce l'ingresso di nuovi soci anche mediante attività promozionali di ogni genere.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, con i soci, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività, ove non previsti dal presente statuto, saranno stabiliti da regolamenti approvati dal Consiglio o da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c..

ART. 6

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 nei modi e alle condizioni previste dalle Leggi in vigore.

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

ART. 7

Le azioni sottoscritte da ciascun socio al momento della domanda di finanziamento devono essere versate nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione, al massimo contestualmente all'erogazione dello stesso da parte dell'Istituto di Credito, previa decurtazione del finanziamento stesso.

Nel deliberarne la concessione, si dovrà tenere conto:

1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del

titolare dell'impresa o del professionista richiedente e

delle prospettive in termine di reddito dell'impresa stessa

e del lavoratore autonomo;

2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle

garanzie che il socio offre;

3) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per

garanzie già prestate o delle richieste in corso di

istruzione.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun

socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una

prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto

fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie,

oltre che un Contributo di gestione, entrambi quantificati

con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è

tenuto a versare, in relazione al tipo di operazione

assistita da garanzia della Cooperativa, ulteriori somme di

denaro destinate alla formazione della riserva per fondi

rischi indisponibili e/o sottoscrizione di ulteriori azioni,

nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di

Amministrazione.

ART. 9

La Cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più enti

e istituzioni creditizie e finanziarie per la concessione di

crediti agli operatori richiedenti, per i quali essa
rilascerà prestazioni di garanzia.

SOCI

ART. 10

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può
essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le piccole e medie imprese industriali,
commerciali, turistiche, di servizi, artigiane e agricole,
come definite dalla disciplina comunitaria, regolarmente
iscritte nel Registro delle Imprese, nonché i liberi
professionisti anche in forma societaria o associata.

Previa valutazione del Consiglio potranno aderire anche
Imprese non Italiane.

Possono inoltre essere socie le imprese di maggiori
dimensioni, ai sensi ed alle condizioni del comma 9
dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito, con
modificazioni, con L. 326/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

Qualsiasi ente può promuovere e sostenere l'attività della
Cooperativa attraverso contributi e garanzie non finalizzati
a singole operazioni.

ART. 11

I soci devono favorire gli interessi della Cooperativa e
sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti
e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

AMMISSIONE A SOCIO

ART. 12

Chi intende diventare socio della cooperativa, deve presentare domanda scritta, utilizzando apposita modulistica, all'organo amministrativo.

La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della società, che deve dichiarare di conoscere, per averne presa visione.

Con la domanda l'aspirante socio deve sottoscrivere e versare l'importo di una azione e deve pagare l'eventuale Diritto di Segreteria o equivalente dovuto per l'iscrizione, prendendo atto che la suddetta somma non sarà in alcun caso rimborsabile.

ART. 13

L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528 cod. civ., è fatta con deliberazione degli amministratori. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi di cui all'Art. 12, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione.

I soci, che hanno già ottenuto garanzie dalla Cooperativa, sono tenuti a versare eventuali integrazioni di azioni, in caso di richiesta di ulteriori garanzie, dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

AZIONI

ART. 14

La società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore a Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

Il capitale è suddiviso in azioni, di importo comunque non inferiore e non superiore ai limiti di legge; attualmente l'importo di ciascuna azione è fissato in Euro 25,82 (venticinque/82).

Nessun socio può detenere tante azioni il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Le azioni sono nominative, indivisibili, non rappresentate da titoli e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa;

esse si considerano vincolate soltanto a favore della

Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni

che i soci contraggano con la medesima.

Le quote derivanti dall'imputazione al capitale sociale del

fondo rischi e degli altri fondi o riserve patrimoniali

costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di

altri enti pubblici, costituiscono azioni proprie della

Cooperativa e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o

amministrativo né sono computate nel capitale sociale, ai

fini del calcolo delle azioni richieste per la costituzione

e per le deliberazioni dell'assemblea.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 15

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'azienda,

quando si tratta di soci imprenditori o professionisti

individuali;

- per recesso, esclusione, chiusura della liquidazione,

quando si tratta di soci imprese o professionisti costituite

in forma societaria;

- in ogni caso per cancellazione dell'impresa socia dal

Registro Imprese o per chiusura della Partita IVA da parte

di professionisti.

La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità

di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli

amministratori, nel libro soci.

Il socio che viene cancellato dalla Cooperativa per tutte le cause di cui al primo comma del presente articolo, perde il diritto ad usufruire delle agevolazioni creditizie previste dalle norme regionali, dal presente statuto e dalle apposite convenzioni stipulate fra la Cooperativa e gli istituti di credito; le eventuali quote del mutuo ottenuto ancora da restituire non saranno più garantite dalla cooperativa ed il socio non potrà beneficiare di alcun contributo agli interessi da parte della Cooperativa e di enti pubblici.

RECESSO

ART. 16

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge, nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società o a seguito di accettazione della richiesta di recesso da parte del Consiglio di Amministrazione, e solo se non ha in corso operazioni assistite dalla Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2530 c.c, prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli

amministratori devono darne comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

ESCLUSIONE

ART. 17

L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 c.c., per il mancato pagamento dell'azione, può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal

ricevimento della comunicazione. L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

MORTE DEL SOCIO

ART. 18

In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti, previsti dall'art. 10 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione delle azioni.

In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione delle azioni.

Gli eredi, per ottenere il rimborso delle azioni, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

ART. 19

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione delle azioni avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, e al netto di eventuali

posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi

titolo, nei confronti della Cooperativa, ed al netto degli

incrementi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 dello

Statuto.

Il sovrapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Il pagamento delle azioni liquidate deve avvenire, su

semplice richiesta, entro 180 (centottanta) giorni

dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è

verificata la perdita della qualità di socio.

Le azioni relative ai soci receduti o esclusi non rimosse

entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità,

saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla

Cooperativa, previa imputazione a riserva.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei

suoi eredi si applica l'art. 2536 c.c..

ORGANI SOCIALI

ART. 20

Gli organi sociali della società sono:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il sindaco o il collegio sindacale.

ASSEMBLEE

ART. 21

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la

	universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in	
	conformità della legge e del presente statuto, obbligano	
	tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.	
	Ciascun socio ha diritto a un voto qualunque sia l'ammontare	
	delle azioni possedute.	
	I soci possono farsi rappresentare a mezzo delega da altri	
	soci.	
	Ciascun socio può rappresentare al massimo 6 (sei) soci.	
	La rappresentanza, sia nel caso di delega ad altro socio del	
	socio, deve essere conferita per iscritto, su stampato	
	predisposto dalla Cooperativa e i documenti relativi devono	
	essere conservati dalla stessa. Il voto non può essere	
	delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti	
	della Cooperativa e agli altri soggetti indicati nell' art.	
	2372, comma 5, c.c..	
	La firma del delegante deve essere autenticata da un notaio,	
	o dal Presidente della Cooperativa.	
	ART. 22	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di	
	amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	In considerazione dello svolgimento di assemblee separate,	
	di accertamenti complessi relativi alle posizioni	

mutualistiche di un numero elevato di soci presso gli

Istituti di credito convenzionati, di innovazioni

legislative ovvero di altre particolari esigenze relative

alla struttura e all'oggetto proprio della società, l'organo

amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella

relazione sulla gestione, del maggior termine di 180

(centottanta) giorni entro cui convocare l'assemblea annuale

dei soci.

Essa:

a) approva il bilancio d'esercizio;

b) nomina, previa determinazione del loro numero, gli

amministratori ed eventualmente il Presidente del Consiglio

di Amministrazione e provvede alla loro revoca;

c) nomina il presidente del collegio sindacale, i sindaci e,

se richiesto, i revisori contabili;

d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e

dei revisori contabili;

e) approva, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria,

i regolamenti previsti dal presente statuto;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla

sua competenza.

I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono

chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la

trattazione di determinati argomenti. Gli amministratori

devono convocare l'assemblea entro 90 (novanta) giorni dalla

data di ricezione della richiesta.

ART. 23

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c., per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

ART. 24

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o in altro luogo scelto dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione secondo le seguenti modalità alternative fra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- b) pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro Soci.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quelle sopra previste, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, fra cui a titolo esemplificativo l'affissione presso la sede legale ovvero invito ai soci tramite giornalino.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

ART. 25

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente vicario o dal vice presidente più anziano di età.

In assenza è presieduta dal membro del consiglio di amministrazione presente più anziano. In mancanza il presidente viene nominato dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti.

L'assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori.

Nel caso di assemblea straordinaria o comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, redatto senza

ritardo ai sensi dell'art. 2375 c.c..

ART. 26

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e rappresentati;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Per la elezione degli amministratori di spettanza assembleare, fermo restando il diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun socio, ai partecipanti all'assemblea verrà consegnato l'elenco delle candidature pervenute alla cooperativa almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione della stessa.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla cooperativa.

ART. 27

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, dei tre quinti dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscono almeno tre quinti dei soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione: con la presenza in proprio o per delega di un quinto dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

La eventuale convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci successiva alla seconda è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati.

Nell'avviso di convocazione della prima adunanza potranno essere indicate anche le date della seconda e della terza convocazione che non potranno aver luogo nello stesso giorno delle adunanze precedenti.

ART. 28

Le votazioni, vengono effettuate per alzata di mano, con prova e controprova, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea.

ASSEMBLEE SEPARATE

ART. 29

Le assemblee separate dovranno essere convocate quando

ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 c.c..

Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate

quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario

in relazione alla distribuzione territoriale dei soci o alla

materie da trattare o in presenza di particolari categorie

di soci.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno

all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi

dalle singole assemblee separate.

Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite alle

assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della

costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito

nei seguenti commi.

Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine

del giorno dell'assemblea generale;

- qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo

dell'adunanza deve essere fissato in un comune del

territorio interessato;

- possono svolgersi in date differenti tra loro, purché

tutte con un anticipo di almeno 8 giorni rispetto alla data

della prima convocazione dell'assemblea generale;

- sono validamente costituite e deliberano con le stesse

maggioranze per le assemblee dei soci;

	- sono presiedute dal presidente del consiglio di	
	amministrazione o da un vice presidente o dal consigliere	
	delegato dal consiglio o, in mancanza, da altro soggetto	
	eletto dall'assemblea stessa.	
	Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti	
	posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi,	
	provvedono alla nomina dei delegati e dei loro supplenti,	
	che devono essere soci della Cooperativa.	
	La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità	
	previste per la nomina degli amministratori.	
	I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della	
	totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi	
	dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea	
	separata.	
	Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate	
	proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea	
	separata.	
	Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori	
	in assemblea generale dei voti riportati da ciascun	
	candidato.	
	Ciascun delegato non può rappresentare più di 3 (tre) voti o	
	frazione.	
	Non può essere nominato delegato il socio che ricopre	
	cariche nell'ambito della cooperativa o che ne sia	
	dipendente.	

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee. All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto. Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Per l'impugnazione delle assemblee generale si applica il comma 5 dell'articolo 2540 c.c..

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri in possesso dei requisiti di legge non inferiore 5 (cinque), e non superiore a 15 (quindici), scelti dall'assemblea. In caso di parità prevale la votazione che comprende il voto del Presidente. Gli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori o tra soggetti da questi indicati. A ciascun socio cooperatore compete una sola indicazione.

Alla determinazione del numero degli amministratori, di cui al comma precedente e nei limiti indicati, provvede l'assemblea.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in

	carica tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più	
	amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell'	
	art. 2386 c.c.. Gli amministratori così nominati restano in	
	carica fino alla prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare,	
	senza indugio, l'assemblea perché provveda alla sostituzione	
	dei mancanti.	
	Gli amministratori che subentrano in corso di mandato	
	scadono contemporaneamente a quelli in carica.	
	Se vengono meno tutti i componenti del consiglio di	
	amministrazione le formalità per la convocazione di urgenza	
	dell'assemblea sono assunte dal sindaco unico o dal collegio	
	sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	L'eventuale compenso degli amministratori è stabilito	
	dall'Assemblea.	
	La remunerazione del presidente, vice presidenti e degli	
	amministratori investiti di particolari cariche è stabilita	
	dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	collegio sindacale.	
	Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle	

spese sostenute in ragione dell'incarico.

ART. 31

Qualora non vi avesse già provveduto l'assemblea, il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti.

In questo secondo caso deve essere indicato il vice presidente vicario. Il presidente dovrà essere sempre scelto tra i soci imprenditori o professionisti. Il vice presidente vicario, sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

In caso di assenza od impedimento del vice presidente vicario lo sostituisce il vice presidente più anziano di età.

ART. 32

Il Consiglio di amministrazione è convocato, dal presidente, sia nella sede sociale o altrove tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

Le riunioni totalitarie del consiglio di amministrazione, tenute con la presenza dell'intero collegio sindacale, sono

valide anche senza preventiva convocazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. In caso di assenza od impedimento del presidente o di altro vice presidente la riunione è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori; la presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza dei presenti.

Le votazioni, salvo diversa decisione dell'Assemblea, sono palesi.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

ART. 33

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto

sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per

disposizione di legge o di statuto sono riservate

all'assemblea.

Esso può, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o

crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed

ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini

per cui la cooperativa si è costituita;

- deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle

convenzioni stipulate e del regolamento;

- fissare annualmente l'importo dei Diritti di Segreteria e

dei Contributi di Gestione dovuti dei soci;

- sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di

cooperative, di consorzi o di società, in conformità agli

scopi sociali;

- approvare regolamenti interni, disciplinari per la

gestione e la organizzazione della società fatta eccezione

per i regolamenti la cui approvazione è dalla legge

riservata all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei

poteri ad uno o più consiglieri o a un comitato esecutivo

composto da non più di 3 (tre) membri, di cui fanno parte di

diritto il presidente o il vice presidente vicario.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'esame delle

richieste di presentazione di garanzia avanzate dai soci ad

un Comitato Tecnico, la cui composizione e le cui specifiche

funzioni e poteri sono stabiliti dal Consiglio di

Amministrazione con apposito regolamento.

Non possono essere delegati le materie previste

dall'articolo 2381 c.c., né i poteri in materia di

ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, né le

decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 34

Il presidente del consiglio di amministrazione o il vice

presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento ha

la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli è pertanto

autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni,

enti finanziari, istituti di credito e privati, qualunque ne

sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza

liberatoria. Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle

liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori

davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa

ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare

compromessi e transazioni.

Egli ha pure la facoltà di rappresentare la Cooperativa

nelle assemblee delle società od enti partecipati,

esercitandovi il diritto di voto.

ORGANO DI CONTROLLO

(monocratico o collegiale)

ART. 35

Nei casi previsti dalla legge la società è controllata da un

Sindaco o da un Collegio Sindacale nominati e funzionanti ai

sensi di legge.

L'assemblea dei soci può nominare un revisore iscritto nel

Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Non

può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato

decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste

dall'art. 2399 cod. civ. L'incarico ha la durata di tre

esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

dell'incarico.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod.

civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.

2409- sexies cod. civ.. Nei casi previsti dalla legge la

revisione contabile potrà essere svolta dal Sindaco o dal

Collegio Sindacale.

COORDINATORE

ART. 36

L'organizzazione delle attività sociali e l'esecuzione delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono

essere affidate ad un Coordinatore con le facoltà, le

attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso.

La nomina eventuale del Coordinatore - come la revoca - è

deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

PATRIMONIO NETTO

ART. 37

Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi

indisponibili, è così costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

1. dalle azioni versate dai soci;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,

confluente nel fondo per il potenziamento aziendale;

3. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di

partecipazione cooperativa;

4. dagli incrementi di cui all'ultimo comma dell'art. 14

dello Statuto;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote

degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 38,

nonché delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci

receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e

privati;

d) dai fondi formati da eventuali contributi della Regione e

di Enti pubblici;

e) dalla riserva straordinaria;

f) dai fondi speciali antiusura costituiti ai sensi di legge;

g) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

h) dagli strumenti finanziari partecipativi;

i) dai fondi rischi indisponibili.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 38

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge.

La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

a) in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;

b) una quota nella misura stabilita dalla legge ai fondi di garanzia interconsortile e, in caso di non adesione al fondo, da versare secondo le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi costituiti dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi in misura non superiore ai limiti stabiliti dal codice civile;

e) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

E' comunque vietata la distribuzione di utili ai soci.

Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 39

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisce o, in mancanza, al ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi all'art. 13, commi 23 del D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 40

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società, i soci, l'Organo amministrativo ed i liquidatori, in relazione all'esecuzione ed interpretazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché delle deliberazioni Assembleari, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede la Società.

L'arbitro funzionerà da amichevole compositore in forma rituale e deciderà secondo equità la lite entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Sono escluse tutte le controversie che per Legge non possono essere sottoposte al giudizio di organi giudicanti privati.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 41

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione degli utili annuali, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 42

Ove non diversamente stabilito dal presente statuto si applicano le norme di legge di cui al titolo VI, capo 1, sezione I del codice civile e all'art. 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito con modificazioni alla legge 24/11/2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni.

Per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio.

III

- di conferire al Presidente dell'Assemblea, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società i più ampi poteri per procedere a tutte le modifiche o integrazioni al presente verbale o allo statuto sociale che fossero eventualmente richieste dall'autorità competente in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Il Presidente dichiara di aver accertato che il voto è stato espresso in modo palese mediantealzata di mano, con i seguenti risultati:

favorevoli:

astenuti:

contrari:

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente proclama i risultati delle votazioni e dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e dieci minuti.

- Il costituito, acquisite le informazioni fornite da me Notaio ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati cosiddetti "sensibili" nonché i dati cosiddetti "personali", presta il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Di questo atto, in parte scritto con mezzo meccanico ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, ho dato lettura alla parte che lo approva come conforme alla sua volontà e meco lo firma alle ore diciannove e tredici minuti.

Consta l'atto stesso di fogli 10 (dieci) di cui sono occupate le prime 37 (trentasette) pagine per intero e fin qui della pagina numero 38 (trentotto).

F.TO DEL CORVO Mario

F.TO CESIRA DE MICHELE NOTAIO (SIGILLO)